Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1936-XIV, n. 529.
Approvazione della convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 26 maggio 1932-X, n. 835, ed il R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1757;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere esecutiva la convenzione stipulata tra la città di Torino ed i Ministeri dell'educazione nazionale, delle finanze e dell'interno, per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvata l'annessa convenzione stipulata in Torino il 13 febbraio 1936-XIV tra lo Stato, rappresentato dai Ministeri dell'educazione nazionale, delle finanze e dell'interno, ed il comune di Torino per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino e la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi ».

Art. 2. — A decorrere dall'esercizio finanziario 1935-36 è istituito nella parte ordinaria del bilancio della entrata, un capitolo con la seguente denominazione: « Contributo fisso del comune di Torino per il mantenimento del Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in Torino per annue lire 560.000 ».
Il contributo di cui al precedente comma, è considerato spesa di carattere obbligatorio.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per le spese di funzionamento del Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Torino in misura non superiore alle L. 50.000 annue.

Art. 4. — Ai ruoli organici del personale insegnante nei Regi conservatori di musica, sono aggiunti i seguenti posti di ruolo:
1 direttore di II classe - grado 6° (da conferirsi dopo la cessazione dal servizio dell'attuale direttore);
1 insegnante di I classe - grado iniziale 7°;
5 insegnanti di III classe - grado iniziale 9° (di cui due a carattere transitorio);
9 insegnanti di IV classe - grado iniziale 10° (di cui uno a carattere transitorio);
10 insegnanti di V classe - grado iniziale 11° (di cui uno a carattere transitorio).

All'attuale direttore del Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino, è attribuito *ad personam* il grado 5° (direttore di I classe).

A mano a mano che si renderanno vacanti nel Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Torino, i seguenti posti: due di III classe, attribuiti alle cattedre di armonia e contrappunto; uno di IV classe, attribuito ad una delle cattedre di violino ed uno di V classe, attribuito ad una delle cattedre di pianoforte complementare, essi s'intendono soppressi.

Il posto di I classe attribuito alla cattedra di armonia, contrappunto, fuga e composizione, non potrà essere conferito se non dopo la soppressione, a norma del comma precedente, dei due posti di III classe sopra indicati. Nel frattempo, si provvederà all'insegnamento della composizione per incarico.

Art. 5. — Il direttore e il personale insegnante di ruolo del Liceo musicale, viene assunto, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, ai posti di ruolo di cui all'art. 4 con l'attribuzione dello stipendio iniziale del rispettivo grado, e con diritto alla stabilità se questa sia stata già riconosciuta dalla città di Torino.

Al personale predetto ed a quello amministrativo viene tuttavia computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato in qualità di militare o assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-1918. Viene altresì tenuto conto dei diritti spettanti ai mutilati e feriti di guerra; ai decorati di croce di guerra o di medaglia al valor militare; nonchè ai mutilati, agl'invalidi ed ai feriti per la causa nazionale ed agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 6. — Ai ruoli organici del personale di Segreteria, d'ordine e subalterno dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica sono aggiunti i seguenti posti:

Gruppo *A*: 1 posto di vice-segretario, segretario (grado 11°-10°);
Gruppo *C*: 2 posti di alunno d'ordine (grado 13°);
Custodi: 4 posti.

Art. 7. — I due impiegati di ruolo della città di Torino, in servizio alla data del 1° luglio 1935-XIII, da almeno un anno presso il Liceo musicale « Giuseppe Verdi » uno in qualità di « segretario » e l'altro di « ufficiale d'ordine » (ispettore disciplinare-archivista) sono conservati transitoriamente in servizio con le attuali rispettive cariche e funzioni e con il trattamento economico e di carriera di cui sono provvisti. Fino alla cessazione dal servizio dei medesimi, dovranno esser tenuti vacanti un posto di gruppo *A* ed uno di gruppo *C* nel ruolo organico del personale di segreteria e d'ordine dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il trattamento economico di cui al comma precedente è costituito dal complesso delle competenze a carattere fisso e continuativo (emolumenti pensionabili e supplemento di servizio attivo) spettanti ai detti impiegati in base all'organico municipale ed al regolamento del Liceo musicale « Giuseppe Verdi » in Torino presentemente in vigore, esclusa l'indennità di caro viveri; in sostituzione di tale indennità verrà corrisposta l'aggiunta di famiglia spettante ai dipendenti dello Stato.

Il funzionario avente ufficio di segretario, ha anche le funzioni di economo dell'Istituto, con diritto alla relativa retribuzione.

Il custode di ruolo è inquadrato nel ruolo del personale di custodia occupandovi uno dei quattro posti di cui al precedente articolo 6.

Art. 8. — Il personale avventizio, straordinario o comunque non di ruolo in servizio d'ordine da almeno un triennio, alla data del 1° luglio 1935-XIII, presso il Liceo musicale « Giuseppe Verdi », potrà essere sistemato, previo esame di idoneità, nel ruolo del personale d'ordine in uno dei due posti di gruppo *C* di cui al precedente art. 6 a prescindere dai limiti di età e purchè in possesso degli altri requisiti voluti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il personale avventizio in servizio di custodia nell'Istituto, alle dipendenze della civica Amministrazione, da almeno un triennio alla data del 1° luglio 1935-XIII, potrà essere sistemato nei ruoli del personale di custodia di cui al precedente art. 6, prescindendo dai limiti di età e purchè in possesso degli altri requisiti voluti dalle vigenti disposizioni.

Le cennate sistemazioni si effettueranno limitatamente al numero dei posti contemplati nell'art. 6 del presente decreto salvo quanto disposto dal precedente art. 7 e non avranno effetto retroattivo.

Art. 9. — Al personale direttivo, insegnante e di custodia contemplato nei precedenti articoli 5 e 7, il quale per effetto dell'inquadramento predetto consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale « Giuseppe Verdi » allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza quale assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, di supplemento di servizio attivo e di aggiunta di famiglia.

All'insegnante che attualmente esercita le funzioni di vice direttore del Liceo, viene computata — ai fini della determinazione dell'assegno *ad personam* di cui al precedente comma — anche l'indennità di carica, pensionabile, della quale è provvisto.

Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e dell'applicazione delle relative ritenute, gli assegni del personale di cui al comma precedente non possono, per i servizi resi posteriormente alla data del 1° luglio 1935-XIII, essere calcolati in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima.

Art. 10. — Il trattamento di quiescenza del direttore, degli insegnanti, degli impiegati e dei subalterni provenienti dal civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino è regolato dall'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Nel caso che l'assegno di riposo debba ripartirsi tra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, questa determinerà e corrisponderà la quota a carico degli Istituti stessi secondo le leggi che li regolano.

Art. 11. — Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1935-XIII.

Art. 12. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 33. — MANCINI.

Convenzione tra la città di Torino e lo Stato per la trasformazione del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » in Regio conservatorio di musica.

L'anno millenovecentotrentasei (quattordici E.F.) addì tredici del mese di febbraio, in una sala del Palazzo del Governo avanti di me Alessandro Albertengo, consigliere delegato ai contratti, sono comparsi:

1° S. E. Giovara dott. gr. uff. Cesare, prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

2° dei conti Gloria, comm. dott. Pio, vice podestà di Torino, in rappresentanza del comune di Torino;

3° comm. dott. Calandra Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze come da delega 12 dicembre 1935-XIV, n. 12332;

4° prof. comm. Aru Carlo, soprintendente all'arte medioevale e moderna della città di Torino, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale come da delega 7 febbraio corrente n. 1267.

Premesso che con lettera 7 febbraio 1936, n. 1267, divisione III, S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha disposto che la firma della presente convenzione avvenga nella città di Torino, addivenendo alle opportune deleghe, si conviene:

Art. 1. — A decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, il civico Liceo musicale pareggiato « Giuseppe Verdi » di Torino passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi ».

Art. 2. — La città di Torino corrisponde annualmente allo Stato, per il mantenimento del Conservatorio, la somma di L. 560.000 conservando a proprio carico tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, nonchè quelle relative all'acqua potabile ed all'assicurazione incendi.

Il detto contributo decorre dal 1° luglio 1935-XIII salvo conguaglio colle spese che il Comune avrà anticipate per il funzionamento dell'Istituto fino alla data dell'effettivo passaggio di gestione.

Art. 3. — La città di Torino mette gratuitamente a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale, per il Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi », la sede del civico Liceo musicale, cioè il palazzo circoscritto dalla piazza Bodoni e dalle vie Bodoni, Mazzini e S. Francesco da Paola, nonchè tutto il materiale mobiliare sin'oggi in dotazione del Liceo stesso, e cioè strumenti, libri, mobili e suppellettili di ogni genere.

L'inventario del patrimonio mobiliare in uso della città, sarà tenuto distinto dall'inventario del patrimonio mobiliare che verrà di mano in mano acquistandosi.

Quest'ultimo materiale sarà di proprietà dello Stato.

Art. 4. — La città di Torino si riserva il diritto d'uso e di gestione della sala e della saletta dei concerti, compatibilmente con le esigenze didattiche o artistiche dell'istituto e per fini aderenti alle finalità dell'Istituto stesso.

Gl'introiti delle concessioni in affitto delle predette sala e saletta sono di pertinenza della città di Torino, la quale a sua volta s'impegna di sostenere tutte le spese occorrenti per le singole esecuzioni, comprese quelle inerenti alla manutenzione del materiale mobiliare, all'uso dell'organo, ed alla vigilanza durante i concerti.

Due rappresentanti della città di Torino cureranno, di concerto col presidente e col direttore del Regio conservatorio, la gestione della sala e della saletta.

Art. 5. — Lo Stato assume secondo le norme e le condizioni di cui ai seguenti articoli, il personale del Liceo musicale « Giuseppe Verdi » nei rispettivi ruoli del personale dei Regi conservatori di musica e cioè: il direttore, 22 professori, il segretario, 2 impiegati d'ordine, 4 custodi.

Art. 6. — All'attuale direttore verrà attribuito, alla data del passaggio alla dipendenza dello Stato, il grado ed il trattamento economico di direttore di 1ª classe, con l'assegnazione dello stipendio iniziale del grado, salvo i successivi aumenti periodici.

Al personale attualmente insegnante verrà attribuito il grado iniziale corrispondente a quello indicato per le analoghe cattedre dei Regi conservatori di musica e riconosciuto il diritto a pari sviluppo di carriera in conformità della pianta organica transitoria indicata all'allegato della presente convenzione.

Il personale insegnante, che ha acquistato il diritto alla stabilità, conserverà tale diritto, rimanendo ferma l'attribuzione del grado iniziale, come dal comma precedente.

Art. 7. — I due impiegati di ruolo che all'entrata in vigore della presente convenzione prestano servizio da non meno di un anno presso il Liceo musicale « Giuseppe Verdi », l'uno avente l'ufficio di « segretario » e l'altro d'ordine (ispettore disciplinare-archivista) sono conservati transitoriamente in servizio con le attuali rispettive funzioni e cariche e con il trattamento economico e di carriera di cui sono provvisti e che risultano indicati nell'allegato N. 3 alla presente convenzione; con l'obbligo di tenere vacanti — sino alla cessazione del servizio dei medesimi — un posto di gruppo *A* ed uno di gruppo *C*, nel ruolo organico del personale di segreteria e d'ordine dei Regi istituti di belle arti, di musica ed arte drammatica.

Per trattamento economico intendasi, nella fattispecie, il complesso delle competenze a carattere fisso e continuativo (emolumenti pensionabili e supplemento di servizio attivo) spettanti a detti impiegati in base all'organico municipale ed al regolamento del Liceo, vigenti, esclusa però l'indennità di caro viveri attualmente loro corrisposta dalla città, indennità che verrà sostituita con l'aggiunta di famiglia spettante ai dipendenti dello Stato.

Al funzionario avente ufficio di segretario verranno all'atto del passaggio allo Stato attribuite anche le funzioni di economo dell'istituto, con diritto a percepire la relativa indennità.

Il custode di ruolo, che alle condizioni di tempo di cui sopra, presta servizio presso il Liceo musicale, sarà inquadrato nel grado iniziale del ruolo dei custodi dei Regi istituti di belle arti, di musica ed arte drammatica.

Art. 8. — Qualora per effetto degli inquadramenti di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, il personale direttivo, insegnante e di custodia consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale « Giuseppe Verdi » allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza come assegno *ad personam*, non utile a pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo, dell'indennità di caro viveri e di ogni altro emolumento che a titolo fisso, continuativo e pensionabile, detto personale goda alla data del passaggio del Liceo allo Stato, per servizi inerenti al Liceo stesso.

Art. 9. — Il personale avventizio, straordinario, o comunque non di ruolo, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione presta servizio da almeno un triennio presso la segreteria del Liceo musicale, con attribuzioni d'ordine, verrà sistemato, ove sia fornito del prescritto titolo di studio ed a prescindere dal limite massimo di età, nei ruoli del personale d'ordine dei Regi conservatori di musica, previo accertamento di idoneità, per esami, da parte del Ministero dell'educazione nazionale. A tal fine, tale personale sarà conservato in servizio d'ordine presso l'istituto stesso, sino al risultato degli esami, assumendo nel frattempo, il Ministero dell'educazione nazionale a proprio carico, l'assegno in misura non inferiore a quello attualmente ad esso corrisposto.

Il personale avventizio che alla stessa data presta servizio di custodia presso il liceo musicale, verrà assunto nel ruolo del personale di custodia dei predetti istituti, a prescindere dal limite massimo di età, purchè sia alle dipendenze della città da almeno un triennio e risulti in possesso degli altri requisiti.

Art. 10. — A tutto il personale proveniente dal Liceo « Giuseppe Verdi » all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, verrà computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato in qualità di militare o assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-1918

Sarà altresì tenuto conto dei diritti spettanti ai mutilati o feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra o di medaglia al valor militare, nonchè ai mutilati, agl'invalidi ed ai feriti per la causa nazionale ed agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 11. — Il trattamento di quiescenza del direttore, degli insegnanti, degli impiegati e subalterni provenienti dal civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino sarà regolato dall'art 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato dal R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Agli effetti esclusivi della liquidazione della pensione e dell'applicazione delle relative ritenute, gli assegni pensionabili attribuiti al personale predetto non potranno, per i servizi resi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente convenzione, essere calcolati in misura inferiore a quella degli assegni utili a pensione goduti alla data medesima.

Art. 12. — Lo Stato, oltre ad assumere la spesa per il personale direttivo, insegnante amministrativo e di servizio, si obbliga ad assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, per ogni esercizio finanziario, una dotazione non superiore alle L. 50.000, da amministrarsi secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 13. — E' inteso che lo Stato conserva, a titolo transitorio, l'attuale organico del personale insegnante del Liceo, ridotto delle due cattedre vacanti di pianoforte e di violino, sicchè la pianta organica transitoria risulta come indicato nell'annesso allegato n. 1. In compenso di tale riduzione lo Stato assicura al nuovo Conservatorio il funzionamento di due classi aggiunte di pianoforte e di una di violino.

E' inteso altresì che man mano che si renderanno vacanti, s'intenderanno soppresse le due cattedre di armonia e contrappunto della pianta organica transitoria e che, scomparsa la seconda, in loro sostituzione si istituirà una cattedra di armonia, contrappunto, fuga e composizione. Alla stessa condizione s'intenderanno soppresse una cattedra di violino e una di pianoforte complementare, sicchè la pianta organica definitiva risulta costituita come indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 14. — Oltre gli insegnamenti di cui nelle rispettive piante organiche (allegati n. 1 e 2) lo Stato garantisce, come misura massima:

a) oltre la pianta organica transitoria, n. 100 ore settimanali di lezione per classi aggiunte ed incarichi, comprese quelle indicate all'articolo precedente per il pianoforte e il violino;

b) oltre la pianta organica definitiva, n. 118 ore settimanali di lezione allo stesso titolo.

Non sono comprese nel computo delle ore di cui sopra le ore di lezione necessarie per supplenze in cattedre vacanti.

Art. 15. — Lo Stato si riserva il diritto della concessione di alloggio al direttore del Conservatorio, salvo la corresponsione di un canone annuo che verrà determinato dal presidente dell'Istituto, sentito l'Ufficio tecnico di finanza.

Nessun locale verrà ceduto dallo Stato, in alloggio, a persone estranee all'Istituto.

Art. 16. — Le scuole di strumenti a fiato e di contrabbasso possono svolgersi in ore serali.

Art. 17. — I lasciti di premio già pervenuti al Liceo musicale di Torino, nonchè le donazioni ed i legati che eventualmente pervengano con intestazione ad esso, passeranno di diritto al Regio conservatorio che succede al Liceo stesso.

La gestione dei fondi relativi a tali lasciti avverrà secondo le modalità stabilite nell'atto di liberalità e in rapporto agli scopi per i quali ciascuno di essi è stato costituito.

Ove tali modalità non siano indicate, la gestione dei fondi avverrà secondo le norme comuni alle altre spese dell'Istituto.

Gl'introiti ed i pagamenti derivanti dagli atti contemplati dal presente articolo, saranno tenuti in evidenza in speciali conti d'ordine da istituire nell'entrata e nella spesa del bilancio dell'Istituto.

Art. 18. — La presente convenzione ha la durata di 99 anni.

Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Art. 19. — Il Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Torino sarà governato con le forme ed i modi prescritti per i Regi conservatori di musica dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 20. — Il presente contratto è stipulato nell'interesse dello Stato e perciò viene redatto in carta libera e registrato senza pagamento di tassa.

Letto, confermato e sottoscritto in presenza dei testimoni in calce firmati:

S. E. il Prefetto, per il Ministero dell'interno: CESARE GIOVARA.

Il vice podestà di Torino, per il podestà di Torino: PIO GLORIA.

L'intendente di finanza, per il Ministero delle finanze: ANTONIO CALANDRA.

Il soprintendente all'arte, per il Ministero dell'educazione nazionale: CARLO ARU.

I testi: SALVATORE NARDELLI - SIMONE PROSPERI.

Il delegato ai contratti della Prefettura di Torino: ALESSANDRO ALBERTENGO.

Allegato n. 1 alla Convenzione.

Pianta organica transitoria del R. Conservatorio « Giuseppe Verdi » di Torino.

1 direttore	Un direttore.
5 insegnanti di III classe	Armonia e contrappunto (transitoria). Armonia e contrappunto (transitoria). Organo. Quartetto (musica d'insieme per strumenti ad arco). Canto.
9 insegnanti di IV classe	Pianoforte. Pianoforte. Violino. Violino (transitoria). Viola, con obbligo del violino. Violoncello. Arpa. Storia della musica. Arte scenica e letteraria, poetica e drammatica.
10 insegnanti di V classe	Teoria e solfeggio. Contrabbasso. Flauto. Oboe. Fagotto. Tromba e trombone. Corno. Clarinetto. Pianoforte complementare. Pianoforte complementare (transitoria)

Totale: insegnanti 25 (1 direttore e 24 professori).

Firmati: Cesare Giovara - Pio Gloria - Antonio Calandra - Carlo Aru - Salvatore Nardelli, *teste* - Simone Prosperi, *teste* - Alessandro Albertengo, *delegato ai contratti.*

Allegato n. 2 alla Convenzione.

Pianta organica definitiva del R. Conservatorio « Giuseppe Verdi » di Torino.

1 direttore	Un direttore.
1 insegnante di I classe	Armonia, contrappunto, fuga, composizione.
3 insegnanti di III classe	Organo e composizione organistica. Musica d'insieme per strumenti ad arco (quartetto). Canto.
8 insegnanti di IV classe	Pianoforte. Pianoforte. Violino. Viola e Violino. Violoncello. Arpa. Arte scenica e letteraria, poetica e drammatica. Storia della musica.
9 insegnanti di V classe	Teoria e solfeggio. Pianoforte complementare. Contrabbasso. Flauto. Oboe. Fagotto. Tromba e trombone. Clarinetto. Corno.

Totale: insegnanti 22 (1 direttore e 21 professori).

Firmati: Cesare Giovara - Pio Gloria - Antonio Calandra - Carlo Aru - Salvatore Nardelli, *teste* - Simone Prosperi, *teste* - Alessandro Albertengo, *delegato ai contratti.*

Allegato n. 3 alla Convenzione.

TABELLA DELLE COMPETENZE

e dei relativi aumenti periodici spettanti — in base al civico organico degli impiegati di ruolo ed al Regolamento organico del Liceo musicale, vigenti — al segretario ed all'ispettore archivista del Regio conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Torino, attualmente in servizio.

Qualifica	Decorrenza degli aumenti periodici	Stipendi	Supplemento di servizio attivo
Segretario	24 giugno 1935	13.400	2.100
	1° aprile 1936	14.000	2.100
	24 giugno 1939	14.500	2.100
	24 giugno 1943	15.000	2.100
Ispettore disciplinare-archivista (già al massimo della carriera e dello stipendio)		11.000	1.500
	(non compete più alcun aumento periodico)		

Ai due suddetti impiegati spetterà inoltre l'aggiunta di famiglia con le norme stabilite per i dipendenti statali.

Le competenze di cui sopra sono al lordo delle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Al segretario spetterà pure per le funzioni di economo dell'Istituto l'indennità annua, lorda, di L. 400 da assoggettare alle riduzioni di cui ai succitati decreti.

Firmati: Cesare Giovara - Pio Gloria - Antonio Calandra - Carlo Aru - Salvatore Nardelli, *teste* - Simone Prosperi, *teste* - Alessandro Albertengo, *delegato ai contratti.*

REGIO DECRETO 5 marzo 1936-XIV, n. 530.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero dei Benedettini della Primitiva Osservanza, in Parma.

N. 530. R. decreto 5 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Giovanni dell'Ordine dei Benedettini della Primitiva Osservanza, in Parma, e viene autorizzato il trasferimento a favore del suindicato Monastero di immobili del complessivo valore di L. 120.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 531.

Approvazione dello statuto dell'Accademia del Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze.

N. 531. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto dell'Accademia del Regio conservatorio di musica « Luigi Cherubini » di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 532.

Dichiarazione formale dei fini di n. 34 Confraternite della provincia di Campobasso.

N. 532. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Campobasso:

1. Agnone - Congregazione della Cintura sotto il titolo di Maria SS.ma della Consolazione.
2. Bagnoli del Trigno - Confraternita di San Vitale.
3. Carpinone - Confraternita dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.
4. Carpinone - Confraternita di Maria SS.ma della Concezione.
5. Carpinone - Confraternita di S. Maria del Suffragio.
6. Carpinone - Confraternita di S. Maria degli Angeli.
7. Carpinone - Confraternita di S. Maria di Loreto.
8. Carpinone - Confraternita di S. Michele Arcangelo.
9. Casalciprano - Confraternita di Maria SS.ma Addolorata.
10. Castelpizzuto - Confraternita del SS.mo Rosario.

11. Castiglione di Carovilli - Congregazione del SS.mo Rosario.
12. Castropignano - Congregazione del SS.mo Rosario.
13. Castropignano - Congregazione di Maria SS.ma del Carmine.
14 Cercemaggiore - Confraternite riunite (SS.mo Nome di Dio, SS.mo Sacramento - S. Maria del Monte e SS.ma Annunziata).
15. Chianci - Congregazione del SS.mo Rosario.
16. Gildone - Congregazione del SS.mo Rosario.
17. Isernia - Confraternita del SS.mo Sacramento.
18. Isernia - Confraternita del SS.mo Rosario.
19. Isernia - Confraternita di S. Antonio da Padova.
20 Isernia - Confraternita di S. Maria del Suffragio.
21. Isernia - Arciconfraternita di S. Nicandro e S. Pier Celestino.
22. Limosano - Confraternita del SS.mo Sacramento.
23. Limosano - Confraternita del SS.mo Rosario.
24. Longano - Confraternita di S. Antonio da Padova.
25. Miranda - Confraternita di S. Maria Assunta.
26. Montenero Valcocchiaro - Congregazione di S. Clemente.
27. Monteroduni - Congregazione di S. Michele Arcangelo.
28. Monteroduni - Congregazione della B. Vergine Addolorata e di S. Antonio da Padova.
29. Riccia - Congregazioni riunite sotto il titolo della SS.ma Annunziata.
30 S. Pietro Avellana - Confraternita dell'Assunta, del Santissimo Rosario e del Patriarca S. Giuseppe.
31. S. Angelo del Pesco - Congregazione di Maria SS.ma del Carmine.
32. Torella del Sannio - Congregazione della Madonna del Rosario.
33. Sant'Agapito - Confraternita di S. Antonio da Padova.
34. Sesto Campano - Confraternita del SS.mo Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1936 Anno XIV

REGIO DECRETO 2 marzo 1936-XIV, n. 533.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « Luigi Petriccione » di Napoli.

N. 533. R. decreto 2 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « Luigi Petriccione » di Napoli (S. Giovanni a Teduccio) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1936-XIV.
Nomina del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Limito Ercole.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Galimberti Carlo Camillo fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Limito Ercole fu Antonio, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura 3 gennaio 1936-XIV per notar Quadri Giuseppe di Milano;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375 e 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Il sig. Limito Ercole è nominato rappresentante del sig. Galimberti Carlo Camillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

(932) *Il Ministro*: DI REVEL.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 4489 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Ferrari Agostino fu Bernardo, dom. a Terzorio (Imperia) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 6038 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Fascio di combattimento di Plezzo (Udine) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(301)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 89.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 26 agosto 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Di Donato Maddalena fu Enrico per conto di Sebastiani Giovanni fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 4 Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 3200 con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 18 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Celio Graziella fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 500.000 con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 mod. 168 T. — Data: 6 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Catacchio Carmine fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 Prestito Littorio 5 per cento, capitale L. 400 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2342 — Data: 22 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Reale Arciconfraternita SS. Sacramento in S. Domenico Maggiore (Napoli) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, rendita L. 283,50 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1930

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

(753) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

41ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Si notifica che nel giorno di lunedì 4 maggio 1936-XIV, alle ore otto in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 41ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048; emesse dalle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ed assunte dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A, B, C, D, E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1936 - Anno XIV

(949) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	341740 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Montagnoli Aldo ed Antonietta fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Macchi Teresa fu Baldassarre, ved. Montagnoli Luigi, domic. ad Arsago (Milano); per l'usufrutto: Macchi Teresa fu Baldassarre.	L.	160 —
Cons. 5 % polizza combattenti	82970	Taormina Salvatore di Filippo, domic. a Piazza Armerina (Caltanissetta)	»	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	450162	Congregazione di Carità di Tocco di Casauria - vincolata	»	87,50
Cons. 3,50 % (1902)	16934	Intestata come la precedente libera	»	42 —
Cons. 5 %	529715 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cassano Angela di Egidio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Arcangelo (Potenza); per l'usufrutto: Cassano Egidio	»	500 —
»	446109 certificato di nuda proprietà e d'usufrutto	per la proprietà: Pola Paolo di Bartolomeo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Mondovì (Cuneo); per l'usufrutto: Pola Bartolomeo fu Paolo, domic. a Mondovì.	»	50 —
»	414111 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vascinimmo Leontina fu Giuseppe Raffaele, maritata Demaio Antonio, domic. a Deliceto (Foggia); per l'usufrutto: Dantilio Rosa fu Salvatore ved. Vasciminno.	»	530 —
Cons. 5 % Littorio	88621 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Graziosi Alberto, Giuditta, Vincenzina, Lucia, Maria-Rosaria e Luigi del fu Giacomantonio, minori sotto p. p. della madre Cogliano Maria Michela, vedova di Graziosi Giacomantonio, domic. a Sturno (Avellino); per l'usufrutto: Cogliano Maria Michela fu Pietro, ved. di Graziosi Giacomantonio, domc. a Sturno (Avellino).	»	125 —
»	30605 certificato di nuda proprietà e d'usufrutto	per la proprietà: Buffa Carlo di Pietro, domic. in Alessandria; per l'usufrutto: Buffa Pietro fu Carlo, domic. in Alessandria.	»	625 —
»	40223	Lebbiole Girolamo di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a S. Tommaso di S. Maria Capua Vetere (Napoli)	»	65 —
3,50 % redimibile (1934)	399495	Ghidella Margherita fu Tommaso, domic. a Felizzano (Alessandria)	»	70 —
»	377235	Ghidella Margherita di Tommaso, nubile, domic. in Alessandria	»	350 —
»	250280	Intestata come la precedente, domic. a Felizzano (Alessandria)	»	70 —
Cons. 3,50 % (1902)	42115	Intestata come la precedente	»	38,50
Cons. 3,50 % (1906)	825161	Intestata come la precedente	»	231 —
Cons. 5 %	516244 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bagnato Antonino, Carmine e Domenica fu Tommaso, minori sotto la p. p. della madre Gatto Domenica di Domenico, ved. di Bagnato Tommaso, domic. a Genova; per l'usufrutto: Gatto Domenica di Domenico, ved. di Bagnato Tommaso, domic. a Genova.	»	410 —
Cons. 3 %	46035	Cappella del SS. Rosario di Rio nell'Elba (Livorno) rappresentata dal suo attuale amministratore *pro tempore* Parroco proposto di detta Chiesa	»	3 —
»	47460	Confraternita di S. Antonio Abate in Rio dell'Elba (Livorno) rappresentata dal Priore *pro tempore*	»	24 —
»	15381	Intestata come la precedente	»	15 —
»	5850	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso di Livorno rappresentata dal suo operaio	»	552 —
»	4320	Chiesa Arcipretura di Terricciola	»	8 —
»	26902	Opera della Chiesa di S. Maria del Soccorso di Livorno	»	522 —
Cons. 5 % polizza combattenti	19491	Rossini Giovanni di Francesco, domic. a Bevilacqua (Verona)	»	20 —
»	22876	Scripano Calogero di Filippo, domic. a Naro (Girgenti)	»	20 —
Cons. 3,50 % (1906)	222796	Sibilla-Massiera Margherita di Alberto, nubile, minore, sotto la p. p. del padre, domic. a Torino	»	70 —
Cons. 5 % polizza combattenti	28675	Sanfilippo Vincenzo fu Carmelo, domic. a Biancavilla (Catania)	»	20 —

(7443) Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio Prati Confini Bra-Sanfrè, in Sanfrè (Cuneo).

Con R. decreto 18 novembre 1935, n. 4937, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, registro n. 5, foglio n. 270, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario Prati Confini Brà-Sanfrè, con sede nel comune di Sanfrè, in provincia di Cuneo.

Con decreto stesso è stato respinto il ricorso presentato, in data 21 luglio 1935, dai fratelli Longo ed altri, avverso la costituzione del detto Consorzio.

(980)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 130 posti di volontario procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo B) indetto con decreto Ministeriale 14 marzo 1935-XIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1935-XIII, col quale fu indetto un concorso per esami per il conferimento di 130 posti di volontario procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo *B*);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con l'art. 9 del citato decreto Ministeriale 14 marzo 1935 e coi successivi decreti Ministeriali rispettivamente in data **13 aprile 1935 e** 12 dicembre 1935;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del **procedimento degli** esami;

Decreta:

Art. 1. — E' approvata la seguente graduatoria formata dalla **Commissione** esaminatrice in seguito al risultato del concorso per **il conferimento** di 130 posti di volontario procuratore di 2ª classe **nell'Amministrazione** provinciale delle tasse sugli affari (gruppo *B*), **indetto** col decreto Ministeriale 14 marzo 1935-XIII.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1	Polimeni Paolo	8.583	8.750	17.333
2	Comucci Ardito	7.983	9.100	17.083
3	Sorrentino Giorgio	8.050	9	17.050
4	Kivel Mazuj Giuseppe	8.416	8.500	16.916
5	De Leo Alfonso	8.483	8.100	16.583
6	Pepe Guido	8.400	8	16.400
7	Di Gaetano Gaspare	8.366	8	16.366
8	Mastronardi Dante	8.200	8.150	16.350
9	Forleo Domenico	8.250	8	16.250
10	Forni Sergio	7.800	8.400	16.200
11	Dehò Giovenale	8.383	7.800	16.183
12	Petronzi Francesco di Vincenzo	8	8.150	16.150
13	Lombardo Domenico	8.116	8	16.116
14	Martellotta Angelo	7.933	8.150	16.083
15	Chemi Giulio Vittorio	7.883	8.190	16.073
16	Bava Aldo	8.266	7.800	16.066
17	Giovannelli Piero	8.516	7.500	16.016
18	Mattioli Luigi	8.333	7.600	15.933
19	Malusa Gino	8.066	7.860	15.926
20	Redi Enrico	8.116	7.800	15.916
21	Francese Franco	8.233	7.600	15.833
22	Marchese Antonino, antemarcia	7.633	8.170	15.803
23	Cigliano Mariano	7.883	7.910	15.793
24	Valenti Giuseppe	8.083	7.700	15.783
25	Di Ciaula Agostino	7.866	7.850	15.716
26	Feller Lino	8.200	7.510	15.710
27	Fipitone Antonio	8.200	7.500	15.700
28	Malvasi Giovanni	7.983	7.660	15.643
29	Palomba Antonio	7.666	7.970	15.636
30	Fedriga Igino	8.116	7.510	15.626
31	Rastello Luigi	8.516	7.100	15.616
32	Gelosini Enrico, orf. di guerra	7.700	7.870	15.570
33	D'Auria Fiore	8.100	7.460	15.560
34	Stellato Antonio	8.450	7.100	15.550
35	Emiliani Francesco	7.983	7.560	15.543
36	Meo Vito	8.633	6.900	15.533
37	Buonocore Luigi	7.516	8	15.516
38	Minozzi Giuseppe	7.666	7.810	15.476
39	Secci Carlomagno	8.300	7.170	15.470
40	Mazzarella Luca	7.683	7.780	15.463
41	Petrangeli Latino	7.783	7.660	15.443
42	Ortolani Pietro	7.916	7.520	15.436
43	La Francesca Matteo	8.216	7.210	15.426
44	Criscione Giuseppe	8.416	7	15.416
45	Bonin Giuseppe	7.400	8.010	15.410
46	Maturo Pio	8.650	6.750	15.400
47	Colonnesi Mario	7.933	7.460	15.393
48	Pisani Mario	7.666	7.720	15.386
49	Colaci Paolo	7.600	7.780	15.380
50	Cuccurullo Giulio	8	7.370	15.370
51	Marini Francesco	8.250	7.110	15.360
52	Sartori Alessandro	8.450	6.900	15.350
53	Bosso Giovanni	7.433	7.900	15.333
54	Loiudice Mario	8.650	6.670	15.320
55	Lazazzera Giovanni	7.783	7.530	15.313
56	Mazzeo Agostino	7.783	7.520	15.303
57	Vitale Luigi	7.833	7.460	15.293
58	Ruta Alessandro	8.333	6.950	15.283
59	Puma Emanuele	7.666	7.610	15.276
60	Fauci Accursio	8.266	7	15.266
61	Pezza Salvatore	7.533	7.670	15.203
62	Giordano Vincenzo	7.833	7.360	15.193
63	De Simone Alfredo	7.933	7.250	15.183
64	Fasqua Sebastiano	7.816	7.250	15.066
65	Radice Odorico	7.600	7.450	15.050
66	Vigneri Francesco	7.516	7.500	15.016
67	Inserra Giuseppe	7.250	7.750	15.000
68	Bartoli Giannetto	7.733	7.260	14.993
69	Tommaso Filippo	8.233	6.750	14.983
70	Scribano Giovanni Ernesto	7.416	7.550	14.966
71	Costanzo Pasquale	7.933	7	14.933
72	Pescatore Leopoldo	7.300	7.620	14.920
73	Criscuolo Antonino	7.550	7.360	14.910
74	Iaschi Mario	7.650	7.250	14.900
75	Gomes Paolo	7.866	7	14.866
76	Corradi Renato	7.150	7.710	14.860
77	Barberini Giovanni	7.333	7.510	14.843
78	Santiemma Antonio	7.466	7.370	14.836
79	Tonelli Severo	7.300	7.530	14.830
80	De Stefano Giacomo	7.350	7.470	14.820
81	Franchina Vincenzo	7.400	7.410	14.810
82	Porretto Giovanni	8.400	6.400	14.800
83	Di Mauro Enrico	7.233	7.560	14.793
84	Polito Anfredo	7.116	7.620	14.786
85	Coletti Aldo	8.083	6.700	14.783
86	Imperiale Giuseppe	7.866	6.910	14.776
87	Pepitoni Raffaele	7.750	7.020	14.770
88	Bentivegna Emilio	8	6.760	14.760
89	Principe Francesco	7.833	6.920	14.753
90	Esposito Mario	7.883	6.860	14.743
91	Dattoli Domenico	8.333	6.400	14.733
92	Caruso Eugenio	7.816	6.900	14.716
93	Bigini Francesco	7.583	7.130	14.713
94	Palmieri Vincenzo	8.533	6.170	14.703
95	Cotti Adalberto	7.366	7.330	14.696
96	Cernettich Aldo	7.566	7.120	14.686
97	Monaco Gaetano	7.666	7.010	14.676
98	Guaglione Paolo	7.750	6.920	14.670
99	Scaglione Emanuele	7.900	6.760	14.660
100	Centenari Pietro	7.433	7.220	14.653
101	Salvo Giuseppe	7.733	6.910	14.643
102	Rosapane Vittorio	7.783	6.850	14.633
103	Di Loreto Lelio	7.316	7.300	14.616
104	Luigetti Mario	7.600	7	14.600
105	Capodici Baldassarre	7.266	7.330	14.596
106	Spera Pasquale	7.316	7.270	14.586
107	Pettinelli Bruno	7.416	7.160	14.576
108	Sideri Mario	8.416	6.150	14.566
109	Colauzzi Pietrobon Giuseppe	7.383	7.150	14.533
110	Siciliano Salvatore	7.566	6.960	14.526
111	Romano Roberto	8.416	6.100	14.516
112	Bianchi Piero	7.700	6.810	14.510
113	Ronconi Riccardo	7.800	6.700	14.500
114	Scordo Michele	7.583	6.900	14.483
115	Belloati Primo	7.166	7.310	14.476
116	Sorrentino Roberto	8.016	6.450	14.466
117	Biancolella Giuseppe, antemar.	7.433	7.010	14.443
118	Ceccanti Mario	7.266	7.170	14.436
119	Bufi Vittorio	7.566	6.860	14.426
120	Lupo Vito	8.016	6.400	14.416
121	Gualtieri Mario	7.883	6.500	14.383
122	Dorsa Angelo	7.166	7.210	14.376
123	De Michele Nestore	7.966	6.400	14.366
124	Di Blasi Giuseppe	7.666	6.650	14.316
125	Di Fuccia Antonio Pasquale	7.533	6.760	14.293
126	Fulginiti Francesco	7.016	7.270	14.286
127	Costarella Mario	7.366	6.910	14.276
128	Barletta Crescenzio	7	7.270	14.270
129	Belfiore Consalvo	7	7.260	14.260
130	Lomazzi Renato	8.250	6	14.250
131	Bonanno Girolamo	8.033	6.200	14.233
132	Basso Luigi	7.200	7.030	14.230
133	Arienzo Pasquale	7.766	6.460	14.226
134	Casaccio Salvatore	7.933	6.280	14.213
135	Fesoli Nazzareno	7.433	6.770	14.203
136	Di Stefano Vincenzo	7.183	7.010	14.193
137	Macaione Antonio	7.016	7.170	14.186
138	Fichera Arturo, antemarcia	7.166	7.010	14.176

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
139	De Michele Oscar	7.166	7	14.166
140	Pascali Nicola	7.600	6.560	14.160
141	Guerritore Gustavo	8.150	6	14.150
142	D'Ercole Fulvio	7.850	6.290	14.140
143	Marinucci Carlo, antemarcia	7.533	6.600	14.133
144	Rossi Gaspare	7.233	6.800	14.033
145	Napoli Remo	7.416	6.610	14.026
146	Califano Giuseppe, orfano di g.	7.750	6.270	14.020
147	Caruso Giovanni	7.566	6.450	14.016
148	Gonnelli Mario	7.600	6.410	14.010
149	Bonzoni Giuseppe	8	6	14.000
150	Monica Gustavo	7.166	6.800	13.966
151	Losanno Alfredo	7.933	6.010	13.943
152	Feriani Umberto	7.933	6	13.933
153	Randisi Vincenzo	7.666	6.250	13.916
154	Pignatiello Luigi, orf. di guerra	7.050	6.850	13.900
155	Scagliati Mario	7.066	6.800	13.866
156	Puolato Marcello	7.200	6.650	13.850
157	Francavilla Giuseppe	7.800	6	13.800
158	Condemi Massimo	7.716	6.010	13.726
159	D'Arrigo Placido	7,550	6.170	13.720
160	Moggia Arturo	7.700	6	13.700
161	Baio Franco	7.650	6.030	13.680
162	Berti Giovanni	7.650	6.020	13.670
163	Pizzi Edmondo	7.100	6.560	13.660
164	Santangelo Salvatore, orf. di g.	7.483	6.170	13.653
165	Tortorelli Guido	7.433	6.210	13.643
166	Traverso Angelo Maffeo	7.633	6	13.633
167	Ponti Salvatore	7.433	6.150	13.583
168	Piscitelli Armando	7.416	6.150	13.566
169	Palmieri Manlio	7.550	6	13.550
170	Forlino Anacleto	7.283	6.250	13.533
171	Denaro Salvatore	7.083	6.400	13.483
172	Amati Antonio	7.433	6	13.433
173	Gallo Giuseppe Carlo	7.250	6.150	13.400
174	Sgalambro Alfio	7.333	6	13.333
175	Pulini Quarto	7.300	6.010	13.310
176	Curri Antonio	7.300	6	13.300
177	Ranalletta Torquato	7.283	6	13.283
178	Menghi Domenico	7.016	6.150	13.166
179	Rossi Raffaele	7.083	6	13.083
180	Roppo Alessandro	7.033	6	13.033

Art. 2. — I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Polimeni Paolo
2. Comucci Ardito
3. Sorrentino Giorgio
4. Kivel Mazuj Giuseppe
5. De Leo Alfonso
6. Pepe Guido
7. Di Gaetano Gaspare
8. Mastronardi Dante
9. Forleo Domenico
10. Forni Sergio
11. Dehò Giovenale
12. Petronzi Francesco di Vincenzo
13. Lombardo Domenico
14. Martellotta Angelo
15. Chemi Giulio Vittorio
16. Bava Aldo
17. Giovannelli Piero
18. Mattioli Luigi
19. Malusa Gino
20. Redi Enrico
21. Francese Franco
22. Marchese Antonino, antemarcia.
23. Cigliano Mariano
24. Valenti Giuseppe
25. Di Ciaula Agostino
26. Feller Lino
27. Lipitone Antonio
28. Malvasi Giovanni
29. Palomba Antonio
30. Fedriga Igino
31. Rastello Luigi
32. Gelosini Enrico, orfano di guerra
33. D'Auria Fiore
34. Stellato Antonio
35. Emiliani Francesco
36. Meo Vito
37. Buonocore Luigi
38. Minozzi Giuseppe
39. Secci Carlomagno
40. Mazzarella Luca
41. Petrangeli Latino
42. Ortolani Pietro
43. La Francesca Matteo
44. Criscione Giuseppe
45. Bonin Giuseppe
46. Maturo Pio
47. Colonnesi Mario
48. Pisani Mario
49. Colaci Paolo
50. Cuccurullo Giulio
51. Marini Francesco
52. Sartori Alessandro
53. Bosso Giovanni
54. Loiudice Mario
55. Lazazzera Giovanni
56. Mazzeo Agostino
57. Vitale Luigi
58. Ruta Alessandro
59. Puma Emanuele
60. Fauci Accursio
61. Pezza Salvatore
62. Giordano Vincenzo
63. De Simone Alfredo
64. Pasqua Sebastiano
65. Radice Odorico
66. Vigneri Francesco
67. Inserra Giuseppe
68. Bartoli Giannetto
69. Tommaso Filippo
70. Scribano Giovanni Ernesto
71. Costanzo Pasquale
72. Pescatore Leopoldo
73. Criscuolo Antonino
74. Iaschi Mario
75. Gomes Paolo
76. Corradi Renato
77. Barberini Giovanni
78. Santiemma Antonio
79. Tonelli Severo
80. De Stefano Giacomo
81. Franchina Vincenzo
82. Porretto Giovanni
83. Di Mauro Enrico
84. Polito Alfredo
85. Coletti Aldo
86. Imperiale Giuseppe
87. Pepitoni Raffaele
88. Bentivegna Emilio
89. Principe Francesco
90. Esposito Mario
91. Dattoli Domenico
92. Caruso Eugenio
93. Bigini Francesco
94. Palmieri Vincenzo
95. Cotti Adalberto
96. Cernetich Aldo
97. Monaco Gaetano
98. Guaglione Paolo
99. Scaglione Emanuele
100. Centenari Pietro
101. Salvo Giuseppe
102. Rosapane Vittorio
103. Di Loreto Lelio
104. Luigetti Mario
105. Capodici Baldassarre
106. Spera Pasquale
107. Pettinelli Bruno
108. Sideri Mario
109. Colauzzi Pietrobon Giusep.
110. Siciliano Salvatore
111. Romano Roberto
112. Bianchi Piero
113. Ronconi Riccardo
114. Scordo Michele
115. Belloati Primo
116. Sorrentino Roberto
117. Biancolella Giuseppe
118. Ceccanti Mario
119. Bufi Vittorio
120. Lupo Vito
121. Gualtieri Mario
122. Dorsa Angelo
123. De Michele Nestore
124. Di Blasi Giuseppe
125. Di Fuccia Antonio Pasquale
126. Fichera Arturo, antemarcia
127. Marinucci Carlo, antemarcia.
128. Califano Giuseppe, orfano di guerra.
129. Pignatiello Luigi, orfano di guerra
130. Santangelo Salvatore, orfano di guerra.

Art. 3. — I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Fulginiti Francesco
2. Costarella Mario
3. Barletta Crescenzo
4. Belfiore Consalvo
5. Lomazzi Renato
6. Bonanno Gerolamo
7. Basso Luigi
8. Arienzo Pasquale
9. Casaccio Salvatore
10. Pesoli Nazzareno
11. Di Stefano Vincenzo
12. Macaione Antonio
13. De Michele Oscar
14. Pascali Nicola
15. Guerritore Gustavo
16. D'Ercole Fulvio
17. Rossi Gaspare
18. Napoli Remo
19. Caruso Giovanni
20. Gonnelli Mario
21. Bonzoni Giuseppe
22. Monica Gustavo
23. Losanno Alfredo
24. Feriani Umberto
25. Randisi Vincenzo
26. Scagliati Mario
27. Puolato Marcello
28. Francavilla Giuseppe
29. Condemi Massimo
30. D'Arrigo Placido
31. Moggia Arturo
32. Baio Franco
33. Berti Giovanni
34. Pizzi Edmondo
35. Tortorelli Guido
36. Traverso Angelo Maffeo
37. Ponti Salvatore
38. Piscitelli Armando
39. Palmieri Manlio
40. Forlino Anacleto
41. Denaro Salvatore
42. Amati Antonio
43. Gallo Giuseppe Carlo
44. Sgalambro Alfio
45. Pulini Quarto
46. Curri Antonio
47. Ranalletta Torquato
48. Menghi Domenico
49. Rossi Raffaele
50. Roppo Alessandro.

Art. 4. — Con successivo provvedimento, appena saranno pervenute le prescritte dichiarazioni dell'Autorità militare, sarà approvato l'elenco dei candidati che non avendo potuto sostenere la prova orale perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno sostenere la prova stessa al primo concorso che venga bandito successivamente al loro congedamento, a norma dell'articolo 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 febbraio 1936 - Anno XIV

(920) *Il Ministro*: Di Revel.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.